

## CONTROVERSIE DA COVID? E ORA SI VA IN MEDIAZIONE

# Controversie da Covid Si va in mediazione

di **MARISA CATALDO**

AVVOCATO

**L'**emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha visto moltiplicarsi le liti e i conflitti determinati soprattutto dalla difficoltà di far fronte agli adempimenti contrattuali in ragione della sospensione forzata delle attività. La gestione delle liti sorte nel periodo e per effetto del lockdown non ha trovato risposta nelle aule dei Tribunali, che, rimaste chiuse, hanno di fatto paralizzato il sistema Giustizia. La crisi economica ha avuto inevitabili conseguenze in tantissimi settori. Dalle forniture non pagate per scarsa liquidità, alla impossibilità di pagare i canoni di locazione, dalle richieste di rimborso nel settore turistico-alberghiero, all'annullamento di feste, di matrimoni, comunioni e battesimi, nonché di convegni, manifestazioni sportive, spettacoli e di eventi di ogni genere. I matrimoni annullati (o comunque rinviati) nel nostro Paese, ad esempio, sono circa diciassette-mila e attorno al mondo del wedding ruotano un gran numero di aziende, quali quelle dei settori florovivaistico, tessile, fotografico e dell'oggettistica, per cui a subirne le conseguenze non sono solo le sale ricevimenti, ma una serie di attività commerciali, anche piccole. Si stima già una perdita di fatturato per l'intero settore di più di 26 miliardi di euro.

La mediazione civile e commerciale, disciplinata dalla L. 28 del 2010, rappresenta senza dubbio, nel sistema Giustizia, lo strumento più agevole e rapido (la sua durata non deve superare i 3 mesi) di soluzione dei conflitti attraverso il contenimento delle esigenze delle parti, caratteristica principale dell'Istituto. Fondamentale per tutta la fase della procedura della mediazione è il ruolo del mediatore, il quale, adeguatamente formato, è chiamato a favorire un accordo ami-

chevole tra le parti, assistite dai propri avvocati, anche mediante la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. Gli effetti determinati dal Coronavirus su tutte le obbligazioni contrattuali sorte a causa e in conseguenza del lockdown hanno fatto emergere la funzione sociale della mediazione a scopo di conciliazione, il cui esperimento diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La conversione in legge del D.L. 28/2020 è stata l'occasione da parte del Parlamento per aggiungere un tassello di particolare rilevanza ed interesse al mosaico delle misure normative per far fronte alle controversie scaturite dall'emergenza pandemica; più precisamente, l'organo legislativo italiano ha introdotto nel testo dato dalla decretazione di urgenza dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, norme dirette ad agevolare soluzioni conciliative delle liti civili, con particolare riferimento a quelle di carattere contrattuale.

**I**n sede di conversione in legge del D.L. 28/2020, il legislatore, infatti, ha introdotto un nuovo comma, il V ter, all'art. 3 del D.L. 6/2020, prevedendo il ricorso alla mediazione civile e commerciale quale condizione di procedibilità per qualsiasi azione giudiziale da intraprendersi in ipotesi di controversia ricadente in ambito di inadempimento contrattuale eziologicamente imputabile alla cosiddetta emergenza Covid19. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L'impossibilità di raggiungere un accordo in via autonoma tra le parti di un contratto in merito all'esatto adempimento di una o più obbligazioni, ben può essere superata con il ricorso all'ausilio di un soggetto terzo che consenta ai protagonisti della querelle di valutare tutti gli aspetti connessi alla vicenda, ivi comprese le conseguenze di un eventuale approdo giudiziale della disputa, quali la

lunga durata del processo, i relativi costi e l'interruzione definitiva dei rapporti personali e/o professionali. Oggi, con il citato intervento legislativo, è ampliato l'ambito delle controversie o meglio delle materie rispetto alle quali è proceduralmente obbligatorio il tentativo di conciliazione, ex art 5 L. 28/10: lo scopo è quello di far incontrare il debitore e il creditore e, in tempi rapidi e con costi contenuti, risolvere la problematica insorta relativa alla prestazione contrattualmente dovuta e integralmente o parzialmente inadempita, magari nella condivisa opinione che l'interesse maggiore risiede proprio nella prosecuzione di un rapporto contrattuale che, solo se perpetrato in modo da adeguarsi alle situazioni contingenti, può produrre i suoi migliori effetti per il comune profitto delle parti.

Al nostro Organismo stanno pervenendo istanze aventi ad oggetto, in particolare, il mancato pagamento di canoni di locazione, soprattutto ad uso commerciale. L'obiettivo della mediazione è quello di individuare soluzioni ai problemi sorti in ragione della necessità di rispettare le misure di contenimento del coronavirus, tali da consentire il mantenimento del vincolo negoziale e da lasciare inalterato l'equilibrio contrattuale. Se le parti sono ben disposte a una soluzione alla questione del pagamento del canone, ma di fatto il conduttore è stato impossibilitato a corrisponderlo, e da sole non sono riuscite a trovare un accordo, con la mediazione possono, a titolo di esempio,



individuare soluzioni, anche temporanee, tali da salvaguardare l'originario contratto integralmente o parzialmente inadempito. Dietro ogni singolo inadempimento, contratto, obbligazione, non vi sono solo norme giuridiche, ma persone, famiglie, imprese, aziende. Sotto questo aspetto la spinta del legislatore verso la mediazione può forse essere un segnale volto ad affrontare le singole vicende non solo e non tanto da un punto di vista tecnico giuridico ma, soprattutto, umano.

**Marisa Cataldo**

*responsabile organismo  
di Mediazione Anpar Puglia*

**ACCORDI A  
destra  
l'avvocato  
Marisa  
Cataldo  
responsabile  
dell'organismo  
di Mediazione  
Anpar Puglia.  
L'emergenza  
Coronavirus  
pone di fronte  
alla necessità  
di arrivare a  
una intesa  
mediata nei  
casi di  
controversie  
civili e  
commerciali**

